



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE



Tra

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (di seguito indicato come "Parco nazionale"), con sede legale in Pescasseroli, Vile Santa Lucia, Codice Fiscale 00707580585, rappresentato dal Dott. Giuseppe Rossi in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale;

e

Club Alpino Italiano (di seguito indicato "CAI"), con sede legale in Milano, Via Petrella, 19 Codice Fiscale 80067550154, P. IVA 036554880156, rappresentato dal Presidente generale Prof. Annibale Salsa, domiciliato per la carica presso la sede legale;

D'ora innanzi denominati congiuntamente "parti".

Premesso

- che la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro consapevole fruizione rendono necessario l'apporto di tutte quelle componenti della società che vivono la montagna nei suoi vari aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del territorio e l'educazione permanente dei cittadini, presupposti essenziali per un'adeguata e mirata gestione di questa particolare risorsa naturale;
- che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise persegue finalità di promozione di attività relativamente allo studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali ed, in considerazione di dette finalità, intende sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che condividono l'obiettivo della tutela dell'ambiente montano;
- che il CAI, analogamente al Parco Nazionale, persegue finalità istituzionali volte alla tutela dell'ambiente montano attraverso lo studio, la protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali ed è quindi interessato a collaborare con il Parco stesso;
- che in considerazione di quanto sopra le parti, con la presente convenzione, intendono instaurare e formalizzare un rapporto di reciproca collaborazione in ordine ad iniziative e programmi di comune interesse nei campi di attività in appresso indicati;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Obiettivi

Ai fini della presente Convenzione, le parti si impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione sulla base dei seguenti obiettivi:

- riconoscere il ruolo svolto dal CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, può fornire collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco;
- mantenere un continuo e reciproco aggiornamento relativamente alle tematiche legate alla frequentazione e alla fruizione di zone sensibili e di particolare valore biologico-paesaggistico, quali quelle ricomprese nel Parco nazionale;
- contribuire alla specifica conoscenza delle esigenze e delle aspettative dei fruitori.

Articolo 3 – Campi di attività

Per il perseguimento degli obiettivi suddetti, le parti individuano di seguito i campi di attività della presente convenzione:



Escursionismo – Sentieri

Le parti si adopereranno per la promozione di un moderno escursionismo, rispettoso del territorio attraversato, che valorizzi i centri montani minori per la scoperta della montagna.

Manutenzione e segnalazione degli itinerari all'interno del Parco nazionale.

In questo ambito, in fase di attuazione della Convenzione quadro verranno definiti specifici interventi e progetti quali ad esempio:

- Reciproca collaborazione nella definizione della rete sentieristica e nella predisposizione del Catasto dei Sentieri;

Conservazione e segnalazione degli itinerari nell'ambito del Parco arricchendo e sviluppando in particolare i percorsi che propongono un elevato rapporto tra interesse naturalistico e fruizione, riservando particolare attenzione al Sentiero Italia e ad altri percorsi escursionistici di più giorni.

Collaborazione nella redazione della carta dei sentieri.

Corsi di Escursionismo quale occasione per un avvicinamento rispettoso e sicuro alla montagna.



Rifugi e Opere Alpine

Le parti opereranno al fine della conservazione e del miglioramento delle strutture e delle testimonianze della presenza antropica nel territorio del Parco.

In questo ambito, in fase di attuazione della Convenzione quadro verranno definiti specifici interventi e progetti quali ad esempio:

- Interventi atti a incentivare una frequentazione corretta da parte di alpinisti, escursionisti e turisti con attenzione particolare alla riqualificazione dei sentieri di accesso ai rifugi e alla gestione dei rifugi, patrimonio del CAI ma anche patrimonio al servizio della collettività. Individuazione comune delle strutture da valorizzare e/o da disincentivare.
- Individuazione e realizzazione di sistemi di approvvigionamento energetico compatibili con il territorio protetto, con riferimento alle migliori realizzazioni attuate a livello nazionale e territoriale.

Al fine di favorire le attività divulgative e di diffusione di materiali promozionali del Parco nazionale, i rifugi all'interno del territorio del Parco potranno vendere direttamente materiali prodotti dal Parco, così come disciplinato dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalle norme regolamentari del Parco.

Alpinismo Giovanile – Servizio Scuola

In questo ambito le parti agiranno per la promozione di ogni informazione utile inerente le attività del Parco in ambito didattico, volta alla tutela ed al rispetto dell'ambiente ed alla sicurezza nella frequentazione del territorio montano. Potranno essere organizzati programmi escursionistici mirati ad incentivare la frequentazione e a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione del territorio del Parco nazionale.

Tutela Ambiente Montano

Il CAI, considerate le specifiche competenze dell'Associazione, si impegna a fornire al Parco nazionale la propria collaborazione nei seguenti ambiti:

- Collaborazione propositiva, ove richiesta dal Parco nazionale, in sede di redazione del Piano del Parco, del Regolamento e di eventuali modifiche ed integrazione degli stessi.
- Collaborazione alla valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat del Parco.
- Collaborazione al monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche.
- Collaborazione al rilevamento di manomissioni e di impatti ambientali.

Terre Alte

Analogamente il CAI si impegna a fornire al Parco nazionale la propria collaborazione nei seguenti ambiti:

- Collaborazione propositiva per la ricognizione dei segni dell'uomo in montagna.
- Collaborazione all'attività di monitoraggio di: borghi, capanne pastorali, casolari, mulini e altre costruzioni. Insieme a questi anche altri segni dell'opera dell'uomo quali terrazzamenti, sentieri, ponti, fontane, edicole, dipinti ecc.

Corpo Nazionale Soccorso Alpino



Vista l'importanza del ruolo svolto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nonché la particolare posizione del CNSAS all'interno delle strutture del CAI, il Parco nazionale ed il CNSAS potranno stipulare accordi operativi specifici, nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione quadro.

Alpinismo e Sci-Alpinismo

Le parti si impegnano a collaborare per concordare l'individuazione di eventuali zone riservate a palestre di roccia e arrampicata e per itinerari per sci-alpinismo, in un quadro di compatibilità con le necessità di conservazione.

Articolo 4 – Pubblicità e manifestazioni

Il CAI si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare la massima diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco nazionale ed alle iniziative comuni svolte nell'ambito della presente Convenzione.

Il Parco nazionale s'impegna, compatibilmente con i propri programmi e impegni istituzionali, a consentire al CAI di organizzare, all'interno del Parco, iniziative e manifestazioni sui temi dell'escursionismo, dell'alpinismo giovanile, della tutela dell'ambiente montano e di quant'altro oggetto della presente Convenzione.

Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente Convenzione verrà costituito un gruppo di lavoro, che svolgerà un'azione propositiva a sostegno dei programmi di sviluppo della Convenzione nell'ambito della collaborazione tra Parco nazionale e CAI.

Tale gruppo sarà composto da:

- 3 rappresentanti del CAI, nelle persone dei Presidenti dei GR Abruzzo, Lazio e Molise o di loro delegati, che opereranno sulla base e nel rispetto delle aree territoriali di competenze;
- 3 rappresentanti del Parco nazionale.

I tempi di convocazione saranno determinati di volta in volta dalle parti, secondo le necessità, con un preavviso minimo di 10 giorni.

Articolo 6 – Attuazione della Convenzione

I programmi operativi e gli aspetti gestionali connessi all'attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli attinenti la sentieristica e i relativi oneri, saranno oggetto di specifici accordi da sottoscrivere tra il Parco nazionale ed i Presidenti dei GR Abruzzo, Lazio e Molise, in base alle aree territoriali di competenza e nel rispetto dei principi della presente Convenzione quadro.

Articolo 7 – Durata

La durata della presente Convenzione quadro è stabilita in cinque anni a decorrere dalla data di stipula.


Pescasseroli,

Letto, confermato, sottoscritto

27 FEB. 2009

Per il Parco Nazionale d'Abruzzo,

Lazio e Molise
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Rossi)




Per il Club Alpino Italiano
IL PRESIDENTE GENERALE
(Prof. Annibale Salsa)

